



Circolare Speciale **42/2021** pagine: 17

# Indicazioni per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Con la Circolare n. 125 del 9.08.2021, l'Inps illustra le novità introdotte dai Decreti-legge n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021), n. 99/2021 e n. 103/2021, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, il provvedimento chiarisce i presupposti e i termini per accedere alle seguenti misure:

- **Trattamento CIGS ai sensi dell'art. 40, c. 1 del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)**, rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 10 del D. Lgs. n. 148/2015), a prescindere dalle dimensioni dell'organico aziendale. La misura può essere richiesta per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26.05.2021 e il 31.12.2021.
- **Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale ai sensi dell'art. 40, c. 3 del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)**, fino al 31.12.2021, in favore dei datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di Cassa Integrazione Ordinaria, nonché a quelli - sempre appartenenti al settore industriale - che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 20 del D. Lgs. n. 148/2015).
- **Trattamento CIGS ai sensi dell'art. 40-bis del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis)**, diretto ai medesimi datori di lavoro destinatari della misura prevista dall'art. 40, c. 1 del Decreto Sostegni bis, che - avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile (come stabiliti dall'art. 4 e dall'art. 22, c. 5 del D. Lgs. n. 148/2015) - non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al D. Lgs. n. 148/2015. Il beneficio può avere una durata massima di 13 settimane, fruibili nel periodo dal 1.07.2021 al 31.12.2021. L'Inps ricorda che alle aziende che accedono a tale trattamento resta preclusa, tra le altre, la facoltà di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
- **Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica** (ai sensi dell'art. 44, c. 1-bis del D.L. n. 109/2018, convertito in L. n. 130/2018, come modificato dall'art. 45 del Decreto Sostegni bis), dal 26.05.2021 al 31.12.2021, per un massimo di 6 mesi, rivolta alle aziende che cessano l'attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore (segue)

accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.

- **Proroga di ulteriori 6 mesi del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività delle aziende operanti nel settore aereo** (ai sensi dell'art. 94, cc. 2 e 2-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 104/2020 e, successivamente, dall'art. 50 bis, c. 1 del Decreto Sostegni bis), che può essere richiesta dal 30.06.2021 fino al 31.12.2021, previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e delle Regioni interessate.
- **Ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Covid (art. 50-bis, c. 2 del Decreto Sostegni bis) in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzione o riduzione dell'attività produttiva nel periodo tra il 1.07.2021 e il 31.10.2021, per una durata massima di 17 settimane, senza versamento di contributo addizionale.** L'Inps chiarisce che le imprese appartenenti a tali settori - che alla data del 30.06.2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto - possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario in questione. Le disposizioni trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 30.06.2021.
- **Trattamento di integrazione salariale ordinario in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale (ai sensi del D.L. 103/2021), con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000 unità, per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31.12.2021, senza versamento di contributo addizionale e con la preclusione, tra le altre, di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.** Le imprese che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto possono accedere a tale trattamento di integrazione salariale ordinario. Le disposizioni trovano applicazione in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 21.07.2021.

Circ. Inps 9.08.2021, n. 125 - D.L. 25.05.2021, n. 73 - D.L. 30.06.2021, n. 99 - D.L. 20.07.2021, n. 103 - Mess. Inps 15.11.2018, n. 4265  
Mess. Inps 26.10.2020, n. 3920

I decreti-legge 25.05.2021, n. 73 e 30.06.2021, n. 99, intervenendo, tra l'altro, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, hanno previsto nuove misure in favore dei datori di lavoro, rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), che riducono o sospendono l'attività lavorativa a far tempo dal 1.07.2021.

Si ricorda, infatti, che, in relazione all'impianto normativo delineato dal D.L. 22.03.2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.05.2021, n. 69 (c.d. decreto Sostegni), per la generalità dei citati datori di lavoro, la possibilità di ricorrere agli interventi di integrazione salariale con causale "COVID-19" si è conclusa al 30.06.2021.

Successivamente, in sede di conversione del D.L. n. 73/2021, la L. 23.07.2021, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 24.07.2021 (Supplemento Ordinario n. 25) ed entrata in vigore il 25.07.2021, all'art. 1, c. 3 ha abrogato il D.L. n. 99/2021, facendone salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge e ha integralmente recepito le relative disposizioni.

Infine, nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 172 del 20.07.2021, è stato pubblicato il D.L. 20.07.2021, n. 103, recante "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro".

Il citato D.L. n. 103/2021, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, tra le altre disposizioni, contiene misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

**Con la Circ. n. 125/2021 l'Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra le modifiche apportate dai citati provvedimenti legislativi sulle disposizioni relative ai trattamenti di integrazione salariale e riepiloga le relative istruzioni operative;** fornisce, inoltre, indicazioni in merito alla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.

#### TRATTAMENTO CIGS AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D.L. 25.05.2021, N. 73

#### PREMESSA

- Il D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 123 del 25.05.2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021, e recante "**Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali**" - al c. 1 dell'art. 40 prevede, per determinate categorie di datori di lavoro, la possibilità di ricorrere - in alternativa agli ordinari ammortizzatori sociali di cui al D. Lgs. 14.09.2015, n. 148 (CIGO/CIGS) - a un particolare trattamento straordinario di integrazione salariale caratterizzato da criteri di calcolo della misura e da una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale di cui al citato decreto legislativo.

#### DATORI DI LAVORO DESTINATARI

- Nell'introdurre la nuova misura, il medesimo c. 1 dell'art. 40 fa riferimento ai "datori di lavoro privati di cui all'art. 8, c. 1 del D.L. 22.03.2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.05.2021, n. 69".
- **La previsione, quindi, si rivolge ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 148/2015.**
- In ordine all'operatività della disposizione, si precisa che, in considerazione dell'ampia portata della norma, della sua finalità e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica di accompagnamento al D.L. n. 73/2021, rientrano nella previsione legislativa di cui al c. 1 dell'art. 40 tutti i datori di lavoro in argomento, **a prescindere dalle dimensioni dell'organico aziendale.**
- Conseguentemente, il particolare trattamento straordinario di integrazione salariale in parola è rivolto **anche ai datori di lavoro** di cui all'art. 8, c. 1 del D.L. n. 41/2021 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione della domanda e che, quindi, **non rientrano nel campo di applicazione della disciplina generale in materia di CIGS.**

**CONDIZIONI  
DI ACCESSO  
ALLA MISURA**

- Per richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al c. 1 dell'art. 40 del D.L. n. 73/2021 i datori di lavoro devono:
  1. avere subito, nel primo semestre dell'anno 2021, un calo del fatturato del 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019;
  2. avere sottoscritto accordi collettivi aziendali, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 15.06.2015, n. 81, di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (26.05.2021), finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Rispetto alla condizione relativa al calo di fatturato, la disposizione deve intendersi rivolta ai datori di lavoro che, nei periodi oggetto di raffronto, abbiano subito una riduzione del fatturato in misura almeno pari al 50%.
- Il particolare trattamento di integrazione salariale straordinaria in parola è una misura, alternativa agli ordinari strumenti di sostegno previsti dal D. Lgs. n. 148/2015 e **svincolata dalla normativa emergenziale**.
- Gli accordi da stipularsi con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inoltre, devono rispettare le seguenti condizioni:
  1. la riduzione media oraria convenuta non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;
  2. per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo oggetto dell'accordo;
  3. nelle intese devono essere specificate le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento l'orario - nei limiti del normale orario di lavoro - con corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

**DURATA  
E CARATTERISTICHE  
DEL TRATTAMENTO**

- Il trattamento previsto dal c. 1 dell'art. 40 del D.L. n. 73/2021 può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del medesimo D.L. (26.05.2021) e il 31.12.2021.
- **Si fa presente, inoltre, che - per espressa previsione legislativa - il trattamento in parola non rientra nel computo dei limiti complessivi di durata previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 148/2015.**
- In ordine alla determinazione del trattamento, si precisa, altresì, che il relativo ammontare è pari al **70% della retribuzione globale** che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate, senza l'applicazione dei massimali mensili previsti dall'art. 3, c. 5, del D. Lgs. n. 148/2015 e con il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.
- Per il trattamento in esame, i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 148/2015.
- Riguardo alle modalità di erogazione della prestazione, si precisa che, trattandosi di una particolare tipologia di trattamento straordinario di integrazione salariale il cui regime autorizzativo fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Inps consentirà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.
- **Il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo** (art. 7 del D. Lgs. n. 148/2015), assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell'assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l'utilizzo dei sistemi di pagamento di legge.
- Il termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per l'azienda.
- **Durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.**
- I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

RISORSE  
FINANZIARIE  
E ATTIVITÀ  
DI MONITORAGGIO

- Il trattamento speciale di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 40, c. 1 del decreto Sostegni-bis, è concesso nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021.
- **Ai fini del rispetto del citato tetto, all'Inps sono affidate le attività di monitoraggio e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.**

- In materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, limitandosi l'Istituto ad autorizzare l'erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione.
- L'attività di monitoraggio che la norma assegna all'Inps deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall'Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale.

TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE SENZA OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

PREMESSA

- Il c. 3 dell'art. 40 del decreto Sostegni-bis prevede che i datori di lavoro privati di cui al richiamato art. 8, c. 1 del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021, che - a decorrere dalla data del 1.07.2021 - sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria di cui rispettivamente agli artt. 11 e 21 del D. Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo fino al 31.12.2021.

DATORI DI LAVORO  
DESTINATARI

- La previsione di cui al citato art. 40, c. 3 del D.L. n. 73/2021 fa riferimento ai "datori di lavoro privati di cui all'art. 8, c. 1 del D.L. 22.03.2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.05.2021, n. 69".
- La disposizione deve intendersi rivolta ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria, nonché a quelli - sempre appartenenti al settore industriale - che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 148/2015.

- **Non sono, invece, contemplati i datori di lavoro destinatari unicamente della disciplina in materia di cassa integrazione straordinaria, come, ad esempio:**
  1. le imprese esercenti attività commerciali;
  2. le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti;
  3. i partiti politici;
  4. le imprese del trasporto aereo, a prescindere dal numero dei dipendenti.

RISORSE FINANZIARIE  
E ATTIVITÀ  
DI MONITORAGGIO

- L'esonero, fino al 31.12.2021, dal versamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 148/2015, per gli interventi di cassa integrazione ordinaria e straordinaria decorrenti dal 1.07.2021, è riconosciuto nel limite di spesa di € 163,7 milioni per l'anno 2021.
- **Ai fini del rispetto del citato tetto, il c. 3 del richiamato art. 40 affida all'Inps le attività di monitoraggio e dispone, altresì, che "qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori".**
- Con riferimento alle domande di integrazione salariale straordinaria, l'attività di monitoraggio che la norma assegna all'Inps deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall'Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.
- In relazione alla portata della richiamata previsione, si precisa, inoltre, che, una volta raggiunto il limite fissato dalla norma in esame, non saranno più autorizzate domande di accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale con l'esenzione dal contributo addizionale.

INDICAZIONI  
IN MERITO  
AL PERIODO

- In ordine alla collocazione temporale del periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per i quali opera l'esenzione dal versamento del contributo addizionale, si osserva che la decorrenza del 1.07.2021, prevista dall'art. 40, c. 3, del menzionato decreto - L. n. 73/2021, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dal D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021.
- Al fine garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione/riduzione dell'attività aziendale per assicurare una più agevole gestione delle richieste che, in via generale, prevedono interventi per periodi che decorrono dall'inizio della settimana, - fermo restando il sopracitato limite massimo di esonero fissato in € 163,7 milioni per l'anno 2021, **su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria cui al citato art. 40, c. 3, potrà essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1.07.2021, ovvero dal 28.06.2021.**
- Conseguentemente, potranno accedere all'intervento di integrazione salariale ordinaria senza obbligo del versamento del contributo addizionale a far tempo dal 28.06.2021, esclusivamente i datori di lavoro cui siano state interamente autorizzate, fino al 27.06.2021, le 13 settimane di trattamenti di cui all'art. 8, c. 1 del D.L. n. 41/2021 (**causale "COVID-19 DL 41/21"**).
- Laddove, invece, non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di trattamenti di cui al menzionato art. 8, c. 1 del D.L. n. 41/2021, sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria senza obbligo di versamento del contributo addizionale a far tempo dal 1.07.2021, o da data successiva, e fino al 31.12.2021.

CARATTERISTICHE  
DEGLI INTERVENTI  
E DISCIPLINA  
DI RIFERIMENTO

- In ordine alla portata della norma, si precisa che, riguardo alla cassa integrazione ordinaria, **rientrano nella previsione di esonero dal versamento del contributo addizionale tutte le richieste di intervento diverse da quelle collegate ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE)** che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13, c. 3 del D. Lgs. n. 148/2015, sono in ogni caso esclusi da tale obbligo.
- In relazione alla formulazione del c. 3 dell'art. 40 del decreto Sostegni-bis, le sole deroghe alla disciplina generale di cui al D. Lgs. n. 148/2015 che regola l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi (CIGO - CIGS) sono rappresentate dal mancato obbligo, per i datori di lavoro richiedenti, del versamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 148/2015 e, con riferimento alla CIGS, in considerazione della proroga dello stato di emergenza sino al 31.12.2021, l'applicazione dell'art. 20, c. 4 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.04.2020, n. 27, che consente di derogare ai termini procedurali di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 148/2015.
- **Ne consegue che permangono tutte le altre regole che governano l'accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale come, a titolo di esempio:**
  1. l'incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi (artt. 4 e 22, c. 5 del D. Lgs. n. 148/2015) e singoli dei trattamenti (artt. 12 e 22 del D. Lgs. n. 148/2015);
  2. per la cassa integrazione ordinaria, il rispetto della tempistica per l'invio delle domande di accesso al trattamento (art. 15 del D. Lgs. n. 148/2015);
  3. l'obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (art. 2 del D.M. n. 95442/2016), che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione.
- **Relativamente alle disposizioni che disciplinano le modalità di pagamento, si ribadisce l'applicazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 148/2015.**
- In ordine alla previsione dell'art. 12 del D. Lgs. n. 148/2015, si ricorda che tutti gli interventi di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non rientrano nel computo dei limiti complessivi e singoli di durata dei trattamenti di cui rispettivamente agli artt. 4 e 12 del D. Lgs. n. 148/2015 e che gli stessi sono neutralizzati ai fini delle richieste di cassa integrazione ordinaria in argomento.
- Ai datori di lavoro che si avvalgono dei trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 23.07.1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato entro il 31.12.2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma al c. 5 dell'art. 40 del D.L. n. 73/2021.
- Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 15.07.1966, n. 604 e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell'art. 7 della stessa L. n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al c. 5 del suddetto art. 40.

**TERMINI  
DI TRASMISSIONE  
DELLE DOMANDE**

- La previsione di cui al c. 3 dell'art. 40 del D.L. n. 73/2021 non modifica la disciplina ordinaria in materia di integrazioni salariali come definita dal D. Lgs. n. 148/2015, ma si limita a derogare agli obblighi di versamento del contributo addizionale.
- **Conseguentemente, ai fini della trasmissione delle domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 15 del D. Lgs. 148/2015 (15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).**
- In sede di prima applicazione della norma le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività decorrenti dal 28.06.2021 o da "luglio 2021" dovevano essere trasmesse entro e non oltre il 31.08.2021.

- **In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei cc. 3 e 4 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 148/2015<sup>(1)</sup>.**
- Gli importi eventualmente corrisposti, per una somma equivalente all'integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.

**Nota<sup>(1)</sup>**

- Comma 3: qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
- Comma 4: qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

**ULTERIORE TRATTAMENTO CIGS AI SENSI DELL'ART. 40-BIS  
DEL D.L. 25.05.2021, N. 73**

**PREMESSA**

- In materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è intervenuto anche il D.L. 30.06.2021, n. 99.
- Il citato D.L.- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 30.06.2021 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione - tra le altre disposizioni, ha previsto all'art. 4, c. 8, l'inserimento, dopo l'art. 40 del D.L. n. 73/2021, dell'art. 40-bis che prevede un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei datori di lavoro di cui all'art. 8, c. 1 del D.L. 22.03.2021, n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D. Lgs. n. 148/2015.
- Il D.L. n. 99/2021 è stato abrogato dalla L. n. 106/2021 - di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 73/2021- che, tuttavia, ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti in forza delle disposizioni dettate dall'abrogato decreto e ne ha recepito i contenuti che si illustrano di seguito.

**DATORI DI LAVORO  
DESTINATARI**

- La previsione di cui al citato art. 40-bis del D.L. n. 73/2021 fa riferimento ai "datori di lavoro privati di cui all'art. 8, c. 1 del D.L. 22.03.2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21.05.2021, n. 69".
- La previsione, quindi, si rivolge ai **datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 148/2015, a prescindere dalle dimensioni dell'organico aziendale.**

**CONDIZIONI  
DI ACCESSO  
ALLA MISURA**

- La disposizione di cui trattasi si rivolge ai datori di lavoro come sopra individuati che, **avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile** - come stabiliti dall'art. 4 e dall'art. 22, c. 5 del D. Lgs. n. 148/15 - non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al medesimo decreto legislativo.

**CARATTERISTICHE  
E DURATA  
DEL TRATTAMENTO**

- Il trattamento ai sensi dell'art. 40-bis del D.L. n. 73/2021 - concesso in deroga agli artt. 4, 5, 12 e 22 del D. Lgs. n. 148/2015 - può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dal 1.07.2021 fino al 31.12.2021.
- **In relazione al trattamento CIGS di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 148/2015.**
- Riguardo alle modalità di erogazione della prestazione, si precisa che, trattandosi di un trattamento straordinario di integrazione salariale la cui potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Inps autorizzerà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione.
- In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori nelle ipotesi in cui il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore di lavoro, lo stesso deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
- **Durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.**
- Ai datori di lavoro che accedono alla misura prevista dal menzionato art. 40-bis del D.L. n. 73/2021, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato entro il 31.12.2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma.
- Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 15.07.1966, n. 604, e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell'art. 7 della stessa L. n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al c. 3 del suddetto art. 40-bis.

**RISORSE FINANZIARIE  
E ATTIVITÀ  
DI MONITORAGGIO**

- L'ulteriore trattamento di CIGS è riconosciuto nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l'anno 2021.
- Ai fini del rispetto del citato tetto, l'art. 40-bis del D.L. n. 73/2021 affida all'Inps le attività di monitoraggio e prevede, altresì, che "qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande".
- **In materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, la potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, limitandosi l'Istituto ad autorizzare l'erogazione dei trattamenti secondo le modalità (pagamento diretto ovvero conguaglio) stabilite nel decreto di concessione.**
- L'attività di monitoraggio che la norma assegna all'Inps deve intendersi riferita ai provvedimenti di autorizzazione adottati dall'Istituto a seguito di decreto di concessione ministeriale e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.



**PROROGA DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE  
STRAORDINARIA PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ IN FAVORE  
DELLE AZIENDE CON PARTICOLARE RILEVANZA STRATEGICA**

**PREMESSA**

- L'art. 45 del decreto Sostegni-bis, introducendo il c. 1-bis all'art. 44 del D.L. 28.09.2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16.11.2018, n. 130, prevede che, dal 26.05.2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021) al 31.12.2021, **sia possibile prorogare ulteriormente, per un massimo di 6 mesi**, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l'attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.

**DISPOSIZIONI  
NORMATIVE**

- La reintroduzione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che cessano l'attività produttiva era già stata prevista, per il triennio 2018-2020, dall'art. 44, c. 1, del D.L. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 130/2018.
- **Il trattamento CIGS in questione rappresenta una fattispecie autonoma di ricorso alle integrazioni salariali straordinarie.**
- In merito ai contenuti della disposizione in esame, si rinvia alle indicazioni già fornite con il Mess. Inps n. 4265/2018.
- I datori di lavoro beneficiari dell'integrazione salariale in argomento possono accedere alle misure e agli oneri contributivi di cui all'art. 43-bis del D.L. n. 109/2018, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 103/2021.
- Saranno successivamente fornite indicazioni di prassi ed operative, ferme restando le istruzioni di cui al Mess. Inps n. 3920/2020.

**PROROGA DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE  
STRAORDINARIA PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLE AZIENDE  
OPERANTI NEL SETTORE AEREO**

**PREMESSA**

- L'art. 50-bis, c. 1 del D.L. n. 73/2021 - recependo il disposto dell'art. 4, c. 1 dell'abrogato D.L. n. 99/2021 - ha, altresì, previsto che la **proroga di ulteriori di 6 mesi del trattamento di cassa integrazione straordinaria** di cui all'art. 44, c. 1-bis del D.L. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 130/2018, possa essere concessa - in via eccezionale e previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle Regioni interessate - anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 94, cc. 2 e 2-bis del D.L. n. 18/2020, **in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile**, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 (Mess. Inps n. 3922/2020).

DISPOSIZIONI  
NORMATIVE

- La proroga del trattamento CIGS, che può essere richiesta dalla data di entrata in vigore dell'abrogato D.L. n. 99/2021 (30 .06. 2021) e fino al 31.12.2021, è concessa in deroga ai limiti di cui agli artt. 4 e 22 del D. Lgs. n. 148/2015 nel limite massimo di spesa 12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2 milioni di euro per l'anno 2022.
- Per consentire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il predetto trattamento di integrazione salariale viene esclusivamente corrisposto con pagamento diretto dell'Inps ai lavoratori aventi diritto.
- Ai fini degli interventi integrativi a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, il medesimo art. 50-bis al c. 1 ha disposto l'incremento della dotazione del citato Fondo di solidarietà in misura pari a 7,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2022.
- **Durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.**

DATORI DI LAVORO DELLE INDUSTRIE TESSILI, CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA, E FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

PREMESSA  
E QUADRO  
NORMATIVO

- L'art. 50-bis, c. 2 del D.L. n. 73/2021 - recependo il disposto dell'art. 4 dell'abrogato D.L. n. 99/2021 - **ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di CIGO**, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell'attività produttiva **nel periodo collocato tra il 1.07.2021 e il 31.10.2021**.
- Inoltre, per i datori di lavoro sopraindicati, resta precluso - fino al 31.10.2021 - l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23.02.2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma.
- **Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 15.07.1966, n. 604, e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell'art. 7 della stessa L. n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al c. 5 del suddetto art. 50-bis.**

DATORI DI LAVORO  
DESTINATARI

- La possibilità di richiedere un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 18/2020 è riservata esclusivamente ai datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili.
- In particolare, la norma prevede che tali datori di lavoro - individuati tramite i codici Ateco 13, 14 e 15 (classificazione attività economiche Ateco2007) - che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 18/2020, **per periodi decorrenti dal 1.07.2021 al 31.10.2021, per una durata massima di 17 settimane.**
- L'accesso ai trattamenti di integrazione salariale in oggetto prescinde dal ricorso ai trattamenti di integrazione salariale emergenziale previsti dalle vigenti disposizioni.
- **Per i trattamenti di integrazione salariale in argomento e, in relazione agli stessi, non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro richiedenti.**
- In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori nelle ipotesi in cui il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore di lavoro, lo stesso deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
- **Durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.**

**ULTERIORE  
TRATTAMENTO  
DI INTEGRAZIONE  
SALARIALE ORDINARIA**

- Le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 18/2020 possono beneficiare di un ulteriore trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria.
- **Le imprese appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili - che alla data del 30.06.2021** (data di entrata in vigore del citato D.L. n. 99/2021) avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, **possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 17 settimane, per periodi decorrenti dal 1.07.2021 al 31.10.2021.**
- Anche per tale richiesta, i datori di lavoro seguiranno l'ordinario iter procedurale già descritto nella Circ. Inps n. 47/2020, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell'adozione del relativo decreto direttoriale, l'Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.
- **Per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro richiedenti.**
- Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di conguaglio delle prestazioni anticipate ai lavoratori e quelle relative alle quote di TFR maturate durante il periodo di integrazione salariale.

**LAVORATORI  
BENEFICIARI**

- Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50-bis, c. 2 del D.L. n. 73/2021, i trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione ai **lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 30.06.2021** (data di entrata in vigore dell'abrogato D.L. n. 99/2021).
- Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 Codice Civile di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall'Inps in materia.
- **Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.**

**PERIODO  
DI TRATTAMENTO  
RICHIEDIBILE  
E MODALITÀ  
DI TRASMISSIONE  
DELLE DOMANDE**

- In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti emergenziali, si osserva che la decorrenza del 1.07.2021, già prevista dal menzionato art. 4, c. 2 del D.L. n. 99/2021 e confermata dall'art. 50-bis, c. 2 del D.L. n. 73/2021, non consente ai datori di lavoro dei settori indicati di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dal D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021.
- In relazione a quanto precede - **ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, come definita dal D.L. n. 99/2021 (17 settimane)** - si fa presente che, al fine garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione/riduzione dell'attività aziendale e su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, **il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato art. 4, c. 2, potrà essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1.07.2021.**

**PERIODO  
DI TRATTAMENTO  
RICHIEDIBILE  
E MODALITÀ  
DI TRASMISSIONE  
DELLE DOMANDE  
(segue)**

- Conseguentemente, qualora siano state richieste e autorizzate fino al 27.06.2021 le 13 settimane di trattamenti di cui all'art. 8, c. 1 del D.L. n. 41/2021 (casuale "COVID - 19 DL 41/21"), i datori di lavoro di cui trattasi potranno richiedere il nuovo periodo di trattamenti ai sensi dell'art. 50-bis, c. 2 del D.L. n. 73/2021, per un massimo di 17 settimane, a far tempo dal 28.06.2021.
- **Nel diverso caso in cui non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di trattamenti di cui all'art. 8, c. 1, del menzionato D.L. n. 41/2021, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal 1.07.2021, sempre per un massimo di 17 settimane di trattamenti.**
- A titolo di esempio, laddove non siano state interamente autorizzate le 13 settimane di trattamenti previste dal D.L. n. 41/2021 e il trattamento ai sensi dell'art. 50-bis, c. 2 del D.L. n. 73/2021, è richiesto a partire dal 1.07.2021, il periodo massimo di 17 settimane sarà riconosciuto, in via continuativa, fino e non oltre il 24.10.2021.
- Per assicurare, invece, la continuità nel sostegno in favore dei lavoratori in caso di prosecuzione in successione della sospensione o riduzione dell'attività aziendale, la decorrenza del trattamento ai sensi del citato art. 50-bis, c. 2, potrà essere anticipata, presentando la relativa domanda di concessione dal 28.06.2021 con termine del periodo al 24.10.2021.
- Atteso che per il finanziamento del nuovo periodo di trattamenti sono previste risorse specifiche e che il monitoraggio dei suddetti limiti di spesa è assegnato all'Istituto, ai fini della gestione delle istanze e per garantire una puntuale attività di rendicontazione contabile, sono state istituite le nuove causali di seguito indicate:
  - .. per richiedere l'ulteriore periodo massimo di 17 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori sopra richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata "COVID 19 - DL 99/21";
  - .. con riferimento alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale "COVID 19 - DL 99/21 - sospensione CIGS".

**TERMINI  
DI TRASMISSIONE  
DELLE DOMANDE  
E DEI MODELLI SR41  
O UNIEMENS-CIG**

- Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, l'art. 50-bis, c. 3 del D.L. n. 73/2021, richiamando l'art. 8 del D.L. n. 41/2021, conferma la disciplina a regime, secondo cui **il termine per la presentazione delle domande e relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.**
- Conseguentemente, le istanze di accesso ai trattamenti decorrenti da "luglio 2021", comprese quelle per cui, secondo le indicazioni sopra illustrate, è possibile anticipare il trattamento dalla data del 28.06.2021, dovevano essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31.08.2021.
- Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, in forza del richiamo all'art. 8 del D.L. n. 41/2021, è confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.
- **Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.**

**RISORSE FINANZIARIE  
E ATTIVITÀ  
DI MONITORAGGIO**

- Ai sensi di quanto disposto dal c. 6 dell'art. 50-bis del citato D.L. n. 73/2021, i trattamenti di cassa integrazione ordinaria di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. n. 18/2020, disciplinati dal c. 2 del medesimo art. 50-bis, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 185,4 milioni di euro.
- Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dal D. Lgs. n. 148/2015.
- **Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all'Inps che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti di autorizzazione.**

**TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DI IMPRESE DI  
RILEVANTE INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE**

**PREMESSA  
E QUADRO  
NORMATIVO**

- Il D.L. n. 103/2021 ha introdotto all'art. 3 un **ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000 unità**, che - secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 3.12.2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.12.2012, n. 231 - gestiscono almeno 1 stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.
- Per i datori di lavoro che ne beneficiano, resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021 e restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 15.07.1966, n. 604, e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell'art. 7 della stessa L. n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al c. 3 del suddetto art. 3.

**DATORI DI LAVORO  
DESTINATARI**

- L'art. 3 del D.L. n. 103/2021 prevede, per i datori di lavoro che gestiscono almeno 1 stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la possibilità di richiedere, in via eccezionale, un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale.
- In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro di cui trattasi - che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica - possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31.12.2021.
- Il termine iniziale deve intendersi in senso "mobile", atteso che dall'espressione utilizzata "trattamenti ulteriori", appare evidente la volontà del legislatore di concedere i trattamenti in continuità rispetto a quelli previsti dal D.L. n. 41/2021.
- Per i trattamenti di integrazione salariale in argomento a carico dei datori di lavoro richiedenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
- In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori nelle ipotesi in cui il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore di lavoro, lo stesso deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
- **Durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.**

**ULTERIORE  
TRATTAMENTO  
DI INTEGRAZIONE  
SALARIALE ORDINARIA  
PER LE AZIENDE  
CHE SI TROVANO IN  
CASSA INTEGRAZIONE  
STRAORDINARIA**

- Le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 18/2020 possono beneficiare di un ulteriore trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria.
- Ai fini dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, l'art. 3 del D.L. n. 103/2021 richiama l'art. 20 del D.L. n. 18/2020.
- **Le imprese che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, fino al 31.12.2021.**
- Anche per le integrazioni salariali in argomento il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale.
- **Per la richiesta, i datori di lavoro seguiranno l'ordinario iter procedurale già descritto nella Circ. Inps n. 47/2020**, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell'adozione del relativo decreto direttoriale, l'Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.

**LAVORATORI  
BENEFICIARI**

- Riguardo ai lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al D.L. n. 103/2021, si precisa che i trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 21.07.2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 103/2021).
- Con riferimento al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 Codice Civile e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall'Inps in materia.
- **Nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.**

**MODALITÀ  
E TERMINI  
DI TRASMISSIONE  
DELLE DOMANDE  
E DEI MODELLI SR41  
O UNIEMENS-CIG**

- Per richiedere l'ulteriore periodo massimo di 13 settimane di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D.L. n. 103/2021, i datori di lavoro sopra indicati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata "**COVID 19 - DL 103/21**".
- Con riferimento alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale "**COVID 19 - DL 103/21 - sospensione CIGS**".
- Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro destinatari delle tutele di cui all'art. 3 del D.L. n. 103/2021, la norma non prevede disposizioni specifiche.
- Conseguentemente, trova applicazione la disciplina a regime che regola i trattamenti di tipo emergenziale, come da ultimo definita dai cc. 3 e 4 dell'art. 8 del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021.
- Ai sensi della richiamata normativa, il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
- **Le istanze di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria decorrenti da luglio 2021, comprese quelle per cui è possibile anticipare il trattamento dalla data del 28.06.2021, devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31.08.2021.**

**MODALITÀ  
E TERMINI  
DI TRASMISSIONE  
DELLE DOMANDE  
E DEI MODELLI SR41  
O UNIEMENS-CIG  
(segue)**

- Con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
- Per espressa previsione legislativa, il trattamento in parola non rientra nel computo dei limiti complessivi di durata previsti dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 148/2015.
- Per i trattamenti di integrazione salariale in argomento e, in relazione agli stessi, non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro richiedenti.
- In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori nelle ipotesi in cui il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore di lavoro, lo stesso deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
- Durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.
- I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

**RISORSE  
FINANZIARIE  
E ATTIVITÀ  
DI MONITORAGGIO**

- In forza di quanto disposto dal c. 4 dell'art. 3 del citato D.L. n. 103/2021, i trattamenti di cassa integrazione ordinaria di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020, disciplinati dal c. 1 del medesimo art. 3, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per l'anno 2021.
- Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dal D. Lgs. n. 148/2015.
- Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all'Inps che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti di autorizzazione.

**NUOVI CODICI EVENTO PER I TRATTAMENTI CIGO**

**CODICI EVENTO**

- Ai fini dell'individuazione delle nuove prestazioni di trattamenti di integrazione salariale ordinaria ai sensi dall'art. 50-bis del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021 e dell'art. 3 del D.L. n. 103/2021, sono stati istituiti, all'interno del codice intervento 100, i seguenti nuovi codici evento:

COVID 19 - D.L. 99/21 -Fondo CIGO	75
COVID 19 - D.L. 99/21 - deroga lim. D. Lgs. 148/15	76
COVID 19 - D.L. 99/21 Sospensione CIGS - Fondo CIGO	77
COVID 19 - D.L. 99/21 Sospensione CIGS - deroga lim. D. Lgs. 148/15	78
COVID 19 - D.L. 103/21 Fondo CIGO	79
COVID 19 - D.L. 103/21 - deroga lim. D. Lgs. 148/15	80
COVID 19 - D.L. 103/21 sospensione CIGS - Fondo CIGO	81
COVID 19 - D.L. 103/21 sospensione - deroga lim. D. Lgs. 148/15	82

- Nel caso di pagamento a conguaglio, le aziende esporranno i codici di conguaglio già in uso **L038 "Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D. Lgs.148/2015"**.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEL CONGUAGLIO

COMPILAZIONE  
DEL FLUSSO  
UNIEMENS

- Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'Inps tramite il servizio “**Comunicazione bidirezionale**” presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.
- **Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket**, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
- **Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket**, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
- In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

TRATTAMENTO CIGS  
AI SENSI DELL'ART. 40,  
C. 1 DEL D.L. N. 73/2021

- Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento CongCIGSAltCaus presente in DenunciaAziendale/ ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L066”, avente il significato di “**Conguaglio CIGS art. 40 c. 1 DL 73/2021**” e nell'elemento <CongCIGSAltImp> l'indicazione dell'indennità straordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

**Precisazione**

Per il trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale, disciplinato dall'art. 40, c. 3 del D.L. n. 73/2021, i datori di lavoro, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, utilizzeranno le indicazioni operative e i codici conguaglio già in uso così come disposto dalla Circ. Inps n. 9/2017.

ULTERIORE  
TRATTAMENTO CIGS  
IN DEROGA AI SENSI  
DELL'ART. 40-BIS  
DEL D.L. N. 73/2021

- Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento CongCIGSAltCaus presente in DenunciaAziendale/ ConguagliCIG/ CIGAutorizzata/ CIGStraord/ CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L067”, avente il significato di “**Conguaglio CIGS art. 40-bis DL 73/2021**” e nell'elemento <CongCIGSAltImp> l'indicazione dell'indennità straordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.



**ULTERIORE  
TRATTAMENTO DI CIGO  
IN FAVORE DEI DATORI  
DI LAVORO DELLE  
INDUSTRIE TESSILI  
E SIMILI AI SENSI  
DELL'ART. 50-BIS  
DEL D.L. N. 73/2021**

- Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L082", avente il significato di "**Conguaglio CIGO Art. 50-bis del decreto legge n. 73/2021**", e, nell'elemento <CongCIGOAltImp>, l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
- **Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso L038 (Circ. Inps n. 9/2017).**

**ULTERIORE  
TRATTAMENTO DI CIGO  
PER LE AZIENDE  
CHE SI TROVANO  
IN CASSA  
INTEGRAZIONE  
STRAORDINARIA AI  
SENSI DELL'ART. 50-BIS  
DEL D.L. N. 73/2021**

- Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L083", avente il significato di "**Conguaglio CIGO Art. 50-bis del decreto legge n. 73/2021**", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
- **Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso L038 (Circ. Inps n. 9/2017).**

**TRATTAMENTO  
DI CIGO IN FAVORE  
DI IMPRESE  
DI RILEVANTE  
INTERESSE STRATEGICO  
NAZIONALE. ART. 3  
DEL D.L. N. 103/2021**

- Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L084", avente il significato di "**Conguaglio CIGO art. 3 decreto legge 20.07.2021, n. 103**", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
- **Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso L038 (Circ. Inps n. 9/2017).**

**ULTERIORE  
TRATTAMENTO  
DI INTEGRAZIONE  
SALARIALE ORDINARIA  
PER LE AZIENDE CHE  
SI TROVANO IN CASSA  
INTEGRAZIONE  
STRAORDINARIA  
AI SENSI DELL'ART. 3  
DEL D.L. N. 103/2021**

- Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L085", avente il significato di "**Conguaglio CIGO art. 3 decreto legge n. 103/2021**", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
- **Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso L038 (Circ. Inps n. 9/2017).**